

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

Dott. Federico Baccani
Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Dott. Gianni Spagarino
Dott.ssa Cristina Torri

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 10 Settembre 2014

CIRCOLARE N. 2/2014

- *Utilizzo in compensazione di crediti superiori a 15.000 euro (pag. 1)*
- *Dal 1 ottobre 2014 obbligo di F24 telematico esteso ai “privati” (pag. 2)*
- *Tasi – scade il 16 ottobre la seconda tranche dell’acconto Tasi (pag. 4)*
- *Cartelle notificate via PEC a tutti i titolari di Partita Iva (pag. 7)*

COMPENSAZIONE IN F24 DI CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO

In relazione ai crediti da imposte dirette formatesi a decorrere dal periodo di imposta 2013, la possibilità di compensazione orizzontale degli stessi per importi superiori a 15.000 euro è subordinata all’apposizione di un **visto di conformità** sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito.

La compensazione può essere già stata effettuata nel corso dell’anno, ma perché la stessa risulti regolare è necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da inviarsi entro il prossimo 19 settembre (se il credito deriva dal 770) o 30 settembre se il credito deriva dalla dichiarazione dei redditi o IRAP.

La norma permette al contribuente di validare le proprie compensazioni con una delle due seguenti modalità:

- per tutti i contribuenti: apposizione del visto di conformità, da parte di soggetto iscritto in apposito registro, sulla dichiarazione da cui scaturisce il credito utilizzato o da utilizzare in compensazione per importi superiori a 15.000 euro (l’iscrizione al registro tenuto dalle Direzioni

Regionali delle Entrate presuppone, oltre a requisiti di natura professionale, anche l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura di eventuali sanzioni);

- per le società dotate di organo cui è affidata la revisione legale dei conti: apposita sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile.

L'apposizione del visto o la sottoscrizione della dichiarazione presuppongono l'effettuazione di alcuni controlli, anche al fine di evitare l'applicazione di sanzioni.

Computo dei limiti

Il credito di ciascuna imposta determina un proprio computo e non si somma con eventuali altri crediti presenti (ad esempio, chi avesse un credito IRAP di 8.000 euro ed un credito IRES di 10.000 euro, può liberamente compensare senza apporre il visto in dichiarazione).

Si segnala che la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

Sanzioni

In caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui sopra (mancata apposizione del visto, ove necessario), verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni.

L'infedele attestazione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione che va da 258 a 2.582 euro.

Trasmissione telematica della dichiarazione

Si segnala, infine, che il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

DAL 1° OTTOBRE 2014 OBBLIGO DI F24 TELEMATICO ESTESO AI "PRIVATI"

Come previsto dall'art.11 co.2 D.L. n.66/14, dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.

Al riguardo è opportuno ricordare che per pagamento telematico si intende il divieto della presentazione cartacea presso gli uffici bancari, e quindi utilizzo dei canali alternativi:

- invio del modello tramite Entratel (il canale utilizzato dallo Studio per il pagamento degli F24 dei propri clienti)
- invio tramite il canale Fisconline per i contribuente abilitati

- pagamento tramite i servizi online del proprio istituto di credito, solo con riferimento agli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione (servizi di home banking o Cbi).

Come tra un attimo si vedrà, l’obbligo telematico si va ad articolare diversamente a seconda del modello F24 da presentare.

Il nuovo obbligo telematico

Il descritto obbligo, che dal 2006 già interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di ottobre sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva (“privati”). Tale obbligo viene comunque limitato ai modelli F24 che presentano determinate caratteristiche; i modelli F24 dovranno infatti essere presentati:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Seppur non vi sia ancora conferma ufficiale in tal senso, è parere diffuso che le compensazioni vincolate siano solo quelle che si sostanziano in compensazioni “orizzontali” o “esterne” (ossia quando vengono compensati crediti con debiti di natura diversa, es: utilizzo di un credito Irpef per compensare un debito di addizionale regionale), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni “verticali” o “interne” (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo, es: compensare l’acconto Irpef con il credito Irpef dell’anno precedente). Sul punto si attende una conferma ufficiale.

Come si può riscontrare, non in tutte le situazioni si può soddisfare il nuovo obbligo tramite l’utilizzo del sistema home banking online, ma quando il modello F24, che presenta compensazioni, è di importo pari a zero (compensazione totale), occorre utilizzare necessariamente i canali Entratel o Fisconline. In tali casi, per i contribuenti:

- l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il pacchetto software "F24 OnLine", che è possibile scaricare collegandosi alla sezione "Software" del sito www.agenziaentrate.gov.it; è però necessario dotarsi preventivamente di specifiche credenziali
- in alternativa, per coloro che non intendono abilitarsi ed utilizzare il sistema Fisconline, lo Studio mette a disposizione il servizio di presentazione del modello tramite il canale Entratel.

Tipo di F24	Modalità di presentazione
F24 con compensazione a saldo zero	→ • Entratel o Fisconline
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo)	→ • Entratel o Fisconline

		<ul style="list-style-type: none"> • Home banking convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000)	→	<ul style="list-style-type: none"> • Libera (anche cartacea)
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	→	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline • Home banking convenzionati

È quindi importante che tutti i clienti privi di partita Iva, per i quali dal prossimo 1° ottobre scattano i descritti obblighi, provvedano a concordare con lo Studio il canale di pagamento che intendono utilizzare, del caso dando incarico allo Studio di provvedere tramite il flusso telematico di Entratel al pagamento dei modelli F24 alle prescritte scadenze.

Sanzioni

Una osservazione finale riguarda la sanzione applicabile: ad oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto del canale di pagamento prescritto (ad esempio, pagamento diretto tramite gli sportelli di un istituto di credito anziché utilizzare il canale telematico prescritto secondo le regole sopra indicate).

Malgrado le verifiche in tal senso ad oggi siano state molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile dovrebbe essere di € **258** per ciascun modello presentato in violazione delle regole fissate.

Pare quindi oltremodo importante che tutti i clienti dello Studio si organizzino per seguire la modalità di pagamento corretta in relazione alla specifica situazione.

TASI – SCADE AL 16 OTTOBRE LA “SECONDA TRANCHE” DELL’ACCONTO TASI

Si ricorda che dal 2014 è entrata in vigore la IUC (Imposta Unica Comunale), che è composta dai seguenti 3 tributi:

1. IMU (Imposta Municipale Unica);
2. TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) imposta che affianca, senza sostituire, l’IMU;
3. TARI (Tassa sui rifiuti, da versare tramite apposito modello di pagamento che verrà direttamente inviato al contribuente dal Comune).

Per ciò che riguarda la TASI, si segnala che il nuovo tributo viene applicato:

- su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall’IMU),
- sulle aree fabbricabili,

ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l’IMU).

La base imponibile TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutata per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l’aliquota di base della TASI, pari all’1 per mille.

Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote IMU + TASI non può superare il massimo previsto per l'IMU (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall'abitazione principale).

Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all'11,4 per mille e l'aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l'extra-gettito sia destinato alla riduzione dell'imposta sulle abitazioni principali.

È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.

La scadenza di ottobre

La scadenza a regime dell'acconto della TASI è fissata al 16 giugno 2014 (la stessa prevista per l'IMU); trattandosi del primo anno di applicazione e visto che molti Comuni non hanno approvato le aliquote 2014 entro la scadenza del 23 maggio, si è reso necessario introdurre una disciplina transitoria che ha scagionato i termini per il versamento degli acconti.

Con il D.L. n.66/14 si è deciso di far slittare il versamento di tutti gli immobili ubicati nei Comuni per i quali aliquote e regolamenti non erano stati approvati entro il 23 maggio e pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze entro lo scorso 31 maggio (si tratta di circa il 75% dei Comuni italiani): per tali immobili la scadenza viene fissata al 16 ottobre, ma solo nel caso in cui aliquote e regolamenti siano stati approvati entro il 10 settembre e pubblicati entro il 18 settembre.

Per i Comuni in relazione ai quali anche entro tale data non siano stati resi disponibili i parametri di calcolo, viene meno l'obbligo di versamento dell'acconto e l'imposta dovrà essere versata interamente a saldo entro la scadenza del 16 dicembre 2014. In quest'ultimo caso, ossia per i Comuni ove le aliquote non sono pubblicate entro il 18 settembre, l'imposta 2014 sarà determinata sulla base dell'aliquota standard (1 per mille) verificando il rispetto del tetto congiunto tra IMU e TASI e imputando al detentore dell'immobile una percentuale del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile.

Inquilini e comodatari

Si ricorda infatti che la TASI, a differenza dell'IMU, è dovuta oltre che dal possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.), per quota anche dal semplice detentore (inquilino, comodatario, ecc).

Pertanto, se non vi si è già provveduto in precedenza, in vista della prossima scadenza del 16 ottobre:

- **si invita la gentile clientela che non possiede alcun immobile ma utilizza un immobile altrui in forza di un contratto di locazione o comodato, a raccogliere dal proprietario di questo i dati dell'immobile (in particolare la rendita catastale) al fine di procedere al calcolo della quota di TASI di spettanza.**
- **si invita la gentile clientela che possiede immobili dati in locazione a comunicare allo Studio le eventuali variazioni intervenute nel corso del 2014 rispetto al 2013;**

Tabella riepilogativa delle scadenze TASI

Termine entro il quale è stata approvata la delibera	Termine entro il quale è stata pubblicata la delibera	Data di versamento dell'acconto	Regole da utilizzare per il calcolo dell'acconto
23 maggio 2014	31 maggio 2014	16 giugno 2014	Sulla base delle aliquote pubblicate entro 31 maggio
10 settembre 2014	18 settembre 2014	16 ottobre 2014	Sulla base delle aliquote pubblicate entro 18 settembre
--	--	--	Imposta dovuta interamente a saldo (16 dicembre) sulla base dei parametri standard

Da notare che questa scadenza transitoria di ottobre riguarda solo ed esclusivamente la TASI, ma non l'IMU.

Per tutti gli immobili interessati e per tutti i comuni italiani l'acconto IMU è stato versato lo scorso 16 giugno: la prossima scadenza per l'imposta municipale sarà il conguaglio a saldo per il 2014, da effettuarsi entro il prossimo 16 dicembre.

Lo Studio provvederà alla liquidazione e alla predisposizione dei modelli di versamento per tutti gli immobili per i quali sia stata affidata allo Studio la gestione IMU.

Ovviamente si è a disposizione a seguire il calcolo TASI anche per gli altri soggetti, nel qual caso si prega di contattare lo Studio.

Le modalità di versamento

Le modalità per eseguire il versamento della TASI sono analoghe a quelle previste per l'IMU:

- tramite F24 nella sezione IMU e altre imposte locali, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con la Risoluzione n.46/E del 24 aprile 2014 (la Risoluzione n.47/E/14 emanata nella medesima data interessa invece i pagamenti fatti tramite F24 Enti pubblici)
- tramite bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 23.5.14 e pubblicato in G.U. il 28.5.14. Tale bollettino presenta l'intestataro prestampato "pagamento TASI" e un conto corrente unico per tutti i Comuni italiani (1017381649) in quanto il versamento sarà poi attribuito al singolo ente grazie al codice catastale che il contribuente vi indicherà.

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

Le regole generali per il versamento sono analoghe a quelle IMU:

- gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro;
- occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento;
- se il contribuente ha crediti tributari o contributivi a disposizione, può utilizzarli in compensazione nel modello F24.

CARTELLE NOTIFICATE VIA PEC A TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA

Si comunica che, dopo le società di persone e le società di capitali, la notifica delle cartelle attraverso la posta elettronica certificata (PEC) viene estesa da Equitalia anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali). Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli desumibili dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, presso il quale anche le ditte individuali sono obbligate ad avere comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti